Perequazione rifiuti: dal 2027 si azzera la componente UR2. Cosa cambia nella TARI (Delibera ARERA 346/2026)

IN SINTESI

- Con la Delibera 346/2026/R/com del 29 settembre 2026 ARERA azzera, dal 1° gennaio 2027, la componente perequativa UR2 della TARI.
- UR2 (1,50 €/utenza/anno) finanziava le agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi: il conto presso CSEA ha risorse sufficienti e non ci sono nuove emergenze.
- Restano invariate UR1 (0,10 €, rifiuti accidentalmente pescati) e UR3 (6,00 €, bonus sociale rifiuti): dal 2027 ogni utenza pagherà 6,10 € invece di 7,60 €.
- Le componenti perequative non sono costi del servizio: non entrano nel PEF e si aggiungono alla TARI nell'avviso di pagamento.
- Comuni e gestori devono aggiornare la bollettazione 2027; per la TARI 2026 restano dovuti i valori attuali, da dichiarare a CSEA entro il 31 gennaio 2027.

LE TRE COMPONENTI UR1, UR2 E UR3

Componente	A cosa serve	Valore
UR1	Copre i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o raccolti volontariamente in mare, laghi e fiumi (legge 60/2022 "SalvaMare")	0,10 €/utenza/anno dal 2024
UR2	Copre le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi	1,50 €/utenza/anno nel 2024-2026
UR3	Finanzia il bonus sociale rifiuti, lo sconto del 25% sulla TARI per le famiglie in disagio economico (D.P.C.M. 24/2025). Istituita con la Delib. 133/2025/R/rif	6,00 €/utenza/anno dal 2025

COME SI APPLICANO E CHI LE PAGA

- A chi: a tutte le utenze del servizio rifiuti, domestiche e non domestiche. L'importo è fisso per utenza e per anno, non dipende da superficie, componenti del nucleo o rifiuti prodotti.
- Come: in aggiunta alla TARI (tributo) o alla tariffa corrispettiva, nello stesso documento di riscossione. L'avviso deve indicare importo, valore unitario e finalità di ciascuna componente.
- Chi le applica: il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, che nella maggior parte dei casi è il Comune.
- Riversamento a CSEA: entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore dichiara a CSEA gli importi applicati nell'anno precedente e li versa. ARERA ha chiarito (comunicato del 27 gennaio 2025) che conta quanto fatturato negli avvisi, non quanto effettivamente incassato. Per UR3 il gestore versa il gettito al netto dei bonus sociali già riconosciuti ai propri utenti.

COSA CAMBIA CON LA DELIBERA 346/2026

Componente	2024	2025-2026	Dal 2027
UR1	0,10 €	0,10 €	0,10 €
UR2	1,50 €	1,50 €	0,00 €
UR3	–	6,00 €	6,00 €
Totale per utenza	1,60 €	7,60 €	6,10 €

COSA CAMBIA CON LA DELIBERA 346/2026

- Bollettazione 2027: aggiornare il software e i modelli di avviso, riportando solo UR1 (0,10 €) e UR3 (6,00 €) e le relative finalità.
- TARI 2026: le componenti si riferiscono all'anno di competenza; per gli avvisi e i conguagli relativi al 2026, anche se emessi nel 2027, resta il valore di 1,50 € per UR2.
- Dichiarazione a CSEA del 31 gennaio 2027: riguarda gli importi applicati per il 2026 e comprende quindi ancora UR2.
- Trasparenza: aggiornare le informazioni pubblicate sul sito e quelle allegate agli avvisi, spiegando agli utenti la riduzione.
- Monitoraggio: trattandosi di un azzeramento temporaneo, verificare ogni anno la Tabella 1 prima di approvare tariffe e avvisi.

DOMANDE FREQUENTI

Cosa sono le componenti perequative UR1, UR2 e UR3 della TARI?

Sono piccole maggiorazioni in euro per utenza all'anno, stabilite da ARERA e aggiunte alla TARI o alla tariffa corrispettiva. Non pagano il servizio del proprio Comune: alimentano fondi nazionali gestiti da CSEA per finalità comuni (rifiuti pescati in mare, agevolazioni per calamità, bonus sociale rifiuti).

Cosa cambia con la Delibera ARERA 346/2026 per il settore rifiuti?

Dal 1° gennaio 2027 la componente UR2 passa da 1,50 a 0,00 euro/utenza, perché il conto che finanzia le agevolazioni per eventi calamitosi ha risorse sufficienti. UR1 (0,10 euro) e UR3 (6,00 euro) restano invariate. La delibera riunisce inoltre i valori di tutte le componenti in un'unica Tabella 1.

Quanto paga in più ogni utenza TARI dal 2027?

6,10 euro all'anno per utenza (0,10 di UR1 e 6,00 di UR3), contro i 7,60 euro del 2025 e del 2026.

Le componenti perequative vanno inserite nel PEF?

No. Non sono costi del servizio e restano fuori dal Piano economico finanziario: vengono applicate in aggiunta alla TARI nei documenti di riscossione e riversate a CSEA.

Approfondimento completo e aggiornamenti

https://smartengin.it/2026/10/11/perequazione-rifiuti-componente-ur2-azzerata-2027-delibera-arera-346-2026/

Inquadra il QR code · Iscriviti alla newsletter mensile su smartengin.it
Assistenza ai Comuni: 0836 312211 · info@smartengin.it